



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

Ufficio Studi

IL RETTORE

- VISTO** il testo revisionato dello Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con decreto rettorale 13 settembre 2022, n. 535;
- PRESO ATTO** del definitivo passaggio alle strutture dipartimentali, in luogo delle preesistenti Facoltà, giusto D.R. n. 567 del 30/09/2022, in conformità all'assetto organizzativo degli Atenei delineato dalla Riforma Gelmini;
- VISTI** i successivi e consequenziali interventi di aggiornamento e di revisione dei regolamenti interni, in particolare, quello generale di Ateneo;
- ATTESA** la necessità di garantire una razionale e organica revisione della normativa interna di Ateneo;
- RAVVISATA** pertanto, l'esigenza di dover uniformare, tra gli altri, il vigente regolamento del neo istituito Dipartimento di Medicina Veterinaria, già Facoltà, al mutato assetto organizzativo;
- VISTA** la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria, a tal uopo riunitosi in data 15 maggio 2023, ha approvato seduta stante, all'unanimità, il testo revisionato del regolamento del Dipartimento;
- DATO ATTO** che il Consiglio degli Studenti è chiamato ad esprimere, in qualità di organo consultivo, ai sensi dell'art. 35, comma 8 e dell'art. 56, comma 3 dello Statuto, parere obbligatorio sui Regolamenti di Dipartimento per le materie in esso elencate dal comma 5, dell'art. 30;
- RISCONTRATO** che il Consiglio degli Studenti, a tal uopo riunitosi in data 26 maggio 2023, ha espresso parere favorevole alla proposta di revisione del regolamento in esame approvata dal Consiglio di Dipartimento, subordinandolo, tuttavia, all'accoglimento della modifica qui in appresso riportata: *“all'art. 30, primo comma, sostituire le parole “o da un singolo docente” con “o da un singolo componente del Consiglio di Dipartimento”*, analogamente agli emendamenti già in precedenza proposti con riferimento ai Regolamenti dei Dipartimenti di Scienze Politiche, di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali e di Scienze della Comunicazione di seguito, accolti dagli Organi Collegiali, in sede di esame;
- PRESO ATTO** che il Consiglio di Dipartimento, nuovamente riunitosi in data 20 giugno 2023, ha approvato la modifica proposta dal Consiglio degli Studenti;
- VISTA** la delibera n. 572, con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 24 ottobre 2023, ha approvato la proposta di revisione del regolamento del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella definitiva stesura risultante dall'accoglimento della modifica emendativa richiesta dal Consiglio degli Studenti, approvata dal Consiglio di Dipartimento, ai fini del rilascio del parere favorevole;

VISTA

la delibera n. 657, con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 ottobre 2023, ha espresso, come prescritto dall'art. 22, comma 2, let. i) dello Statuto, parere favorevole alla proposta di revisione del regolamento del Dipartimento di Medicina Veterinaria, approvata, in sede d'esame, dal Senato Accademico;

PRESO ATTO

conseguentemente, che l'art. 30, primo comma, del Regolamento viene così riformulato: *“le proposte di modifica del presente regolamento possono essere avanzate dal Direttore o da un singolo componente del Consiglio di Dipartimento”*

DECRETA

di emanare il Regolamento del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il cui testo, debitamente revisionato alla luce delle motivazioni già espresse in premessa, viene, qui in appresso, interamente riportato quale parte integrante del presente atto.

Il regolamento emanato con il presente decreto, che abroga e sostituisce integralmente il precedente, entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo, anziché dalla data della sua approvazione, come riportato nel primo comma dell'art. 31.

IL RETTORE

Prof. Dino Mastrocola

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione, ubicazione e attribuzioni del Dipartimento
- Art. 3 - Obiettivi del Dipartimento
- Art. 4 - Afferenza al Dipartimento
- Art. 5 - Articolazione del Dipartimento

TITOLO II - ORGANI E STRUTTURA DEL DIPARTIMENTO

- Art. 6 - Organi del Dipartimento
- Art. 7 - Composizione e attribuzioni del Consiglio
- Art. 8 - Riunioni del Consiglio
- Art. 9 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio
- Art. 10 - Elezione del Direttore
- Art. 11 - Attribuzioni del Direttore
- Art. 12 - Vicedirettore e delegati del Direttore
- Art. 13 - Composizione ed elezione della Giunta
- Art. 14 - Funzionamento della Giunta
- Art. 15 - La segreteria amministrativo contabile
- Art. 16 - La Commissione Paritetica docenti - studenti (CPDS)
- Art. 17 - La Commissione didattica di Dipartimento
- Art. 18 - La Commissione AQR
- Art. 19 - Unità di Ricerca
- Art. 20 - Il Comitato Etico

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

- Art. 21 - Titoli di studio e corsi successivi alla laurea
- Art. 22 - Corsi di Laurea
- Art. 23 - Articolazione dell'attività didattica e delle attività formative
- Art. 24 - Esami di Profitto ed esame di laurea
- Art. 25 - Culture della materia
- Art. 26 - Attività di orientamento e tutorato
- Art. 27 - Monitoraggio dell'attività dei docenti
- Art. 28 - Reclutamento del personale docente

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29 - Pubblicità degli atti e trasparenza
- Art. 30 - Modifiche al Regolamento
- Art. 31 - Entrata in vigore e pubblicazione del Regolamento

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce l'organizzazione interna del Dipartimento di Medicina Veterinaria (di seguito anche denominato "Dipartimento") in relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali; disciplina le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento e dà attuazione, in dettaglio, a quanto già stabilito dallo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo (di seguito denominato "Statuto") e dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Per quanto non disposto esplicitamente dal presente Regolamento, il Dipartimento si uniforma alle norme generali contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo e alle deliberazioni degli organi accademici.

ART. 2 - Istituzione, ubicazione e attribuzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Medicina Veterinaria è stato istituito ed attivato con il D.R. n. 567 del 30/09/2022 modificato dal D.R. n. 572 del 4 ottobre 2022.
2. Il Dipartimento, nel rispetto del bilancio unico di Ateneo, è dotato di autonomia gestionale, finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone del personale assegnato per il suo funzionamento. Il Dipartimento è sito in località Piano D'Accio, in SP 18, 64100, Teramo (TE). Il Dipartimento dispone di strutture didattiche e di ricerca ubicate presso il Fondo Rustico di Chiareto, sito in Contrada Chiareto, 64020, Bellante (TE).
3. Il Dipartimento delibera il proprio regolamento, nonché i regolamenti delle proprie articolazioni didattiche e di ricerca e svolge le funzioni di cui all'art. 35 dello Statuto e dell'art. 36 del Regolamento generale di Ateneo.

ART. 3 - Obiettivi del Dipartimento

1. Il Dipartimento persegue gli obiettivi istituzionali della didattica, della ricerca e della terza missione, promuovendo la libertà di ricerca e di insegnamento in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Il Dipartimento si propone di contribuire allo sviluppo culturale e socio-economico nel contesto delle Scienze Veterinarie e garantisce la tutela della salute dell'uomo e degli animali nel rispetto del principio di sostenibilità.
3. I settori scientifico disciplinari coinvolti nel progetto didattico e scientifico del Dipartimento e la relativa proiezione di copertura con l'organico in ruolo, sono stabiliti sulla base della programmazione didattica e scientifica del Dipartimento, in accordo con le necessità definite dai Corsi di studio.

ART. 4 - Afferenza al Dipartimento

1. In conformità agli artt. 36 e 41 dello Statuto e dell'art. 32 del regolamento generale di Ateneo, al Dipartimento afferiscono i professori ordinari, associati, i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato e determinato per un numero non inferiore a quello definito per legge.

ART. 5 - Articolazione del Dipartimento

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 3, dello Statuto, il Dipartimento può articolarsi in corsi di laurea, corsi di specializzazione, corsi di dottorato e unità di ricerca.

TITOLO II ORGANI E STRUTTURA DEL DIPARTIMENTO

ART. 6 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio di Dipartimento, il Direttore, la Giunta ove istituita, e la Commissione paritetica docenti-studenti.

2. Sono ulteriori organi del Dipartimento la Commissione per la Ricerca (AQR), la Commissione Didattica di Dipartimento e il Comitato Etico.

3. -Ai sensi dell'art. 34, comma 4, dello Statuto, l'Ateneo dota il Dipartimento di un Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) per l'espletamento dell'attività di ricerca e formativa teorico-pratica, oltre che per la terza missione. Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Generale, il funzionamento dell'OVUD è disciplinato da apposito regolamento emanato mediante decreto Rettorale e pubblicato sul sito di Ateneo.

4. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo che svolge le funzioni indicate dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo e sovrintende le attività della Segreteria Amministrativa Contabile e del personale Tecnico Amministrativo che ad essa afferisce.

ART. 7 Composizione e attribuzioni del Consiglio

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo e tutti i ricercatori di ruolo a tempo determinato e indeterminato afferenti al Dipartimento.

2. Nella più larga composizione il Consiglio è costituito:

- a) dal Direttore, che lo presiede, dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori universitari di ruolo e da quelli a tempo determinato;
- b) dal rappresentante dei Dottorandi ove siano attivi uno o più Corsi di Dottorato;
- c) dai rappresentanti degli studenti, in ragione del quindici per cento di tutti i componenti il Consiglio;
- d) dai rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, eletti tra gli stessi, in numero pari al cinque per cento di tutti i componenti il Consiglio.

3. Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, il Consiglio è l'organo deliberativo. Il Consiglio programma e coordina tutte le attività del Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni previste dalla legislazione vigente e dall'art. 38 dello Statuto stesso. Inoltre, esprime i pareri richiesti dagli organi di governo su questioni di sua competenza.

Art. 8 - Riunioni del Consiglio

1. In via ordinaria, il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno tre volte l'anno ai sensi dell'art. 35 del Regolamento generale di Ateneo. In via straordinaria, il Consiglio può essere convocato ogni qual volta il Direttore lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti.
2. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Direttore mediante avviso contenente l'ordine del giorno articolato per punti, da inviare di regola mediante posta elettronica a tutte le i componenti almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione.
3. Ove ricorrano motivi di urgenza, il Direttore può convocare il Consiglio anche con un termine inferiore a cinque giorni, assicurando in ogni caso ai membri un preavviso di almeno quarantotto ore. Sempre nei casi di urgenza è possibile, altresì, provvedere all'integrazione dell'ordine del giorno entro il giorno antecedente a quello fissato per la riunione, previa tempestiva comunicazione ai componenti del Consiglio.
4. Ogni componente può chiedere al Direttore l'inserimento nell'ordine del giorno di specifici argomenti di trattazione entro i tempi indicati nella convocazione.
5. Ogni convocazione deve essere accompagnata dalla relativa documentazione istruttoria.
6. Le riunioni del Consiglio si svolgono, di norma, in presenza. Tuttavia il Direttore, per ravvisati motivi di interesse generale, può convocare il Consiglio in modalità telematica, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel Titolo II, art. 4 del Regolamento generale di Ateneo. La partecipazione alle sedute di uno o più componenti del Consiglio con modalità telematica deve avvenire in modo da attestare l'identità dei componenti che vi partecipano, nel rispetto dei principi di collegialità, contestualità e riservatezza dei lavori.
7. Il Direttore previa verifica del numero legale dei partecipanti, dà inizio alla seduta esponendo gli argomenti come da ordine del giorno. Nelle sedute del Consiglio tutti i presenti hanno diritto di intervenire sulle questioni poste all'ordine del giorno. Il Direttore organizza il dibattito secondo criteri di efficienza, anche temporale, e articola la discussione in modalità generale o per singoli aspetti o sue parti. Il Direttore formula la proposta conclusiva da sottoporre a votazione. Le mozioni d'ordine e di rinvio sospendono la discussione e vengono poste subito in votazione.

ART. 9 – Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio

1. Ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, dello Statuto, le sedute del Consiglio di Dipartimento sono ritenute valide quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la suddetta maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato per iscritto la loro assenza o il cui impedimento risulti da documenti ufficiali, purché il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo dei componenti il Consiglio aventi diritto di voto.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione di legge, di Statuto e di Regolamenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore. Il Segretario amministrativo del Dipartimento partecipa al Consiglio senza diritto di voto.

3. Qualora necessario, il Direttore ha la facoltà di invitare personale esterno al Consiglio a partecipare alla seduta dello stesso, in qualità di uditori.
4. I docenti hanno diritto di voto deliberativo generale eccetto che per le questioni dei docenti di fascia superiore.
5. I rappresentanti degli studenti hanno voto deliberativo quando il Consiglio discute di:
 - a) organizzazione delle attività didattiche;
 - b) attuazione del diritto allo studio;
 - c) organizzazione dei servizi destinati agli studenti;
 - d) organizzazione di attività culturali e ricreative.
6. I rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca hanno voto deliberativo con esclusione delle questioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), h), i), l), m) del comma 2 dell'articolo 38 (dello Statuto) e di quelle inerenti al personale docente.
8. Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto il verbale in forma sintetica che deve essere sottoscritto dal Direttore e dal segretario. I verbali della seduta, dopo la loro approvazione, devono essere messi a disposizione dei membri del Consiglio e di altri eventuali richiedenti, fatto salvo la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti.
9. Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Dipartimento spettano al professore di prima fascia più giovane nel ruolo che partecipa all'adunanza, il quale può essere coadiuvato dal segretario amministrativo o da un suo delegato, anche nel caso di sedute ristrette al solo personale docente.

ART. 10 - Elezione del Direttore

1. Il Direttore è eletto ai sensi dell'art. 40, commi 1 e 2, dello Statuto e dell'art. 15, comma 1, del Regolamento elettorale di Ateneo.
2. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta.
3. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con le cariche di Coordinatore del Corso di Dottorato, Direttore di Scuola di Specializzazione, Presidente del Corso di Laurea e Direttore Sanitario dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico.

ART. 11 - Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento. Presiede il Consiglio, la Giunta ove istituita, il Collegio dei coordinatori delle Unità di ricerca e cura l'esecuzione delle delibere del Dipartimento. Ove istituiti, il Direttore presiede la Giunta e il Collegio dei Coordinatori delle unità di Ricerca.

2. Il Direttore, ai sensi dell'art 40 dello Statuto, esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto stesso e dai regolamenti.

3. Inoltre il Direttore del Dipartimento:

a) monitora il conseguimento degli obiettivi scientifici, didattici e culturali definiti nell'ambito della programmazione periodica triennale della didattica, della ricerca e della terza missione, effettuata dal dipartimento tramite le sue specifiche commissioni.

b) sottopone agli organi competenti le esigenze di finanziamento relative alla didattica, alla ricerca e alla terza missione del Dipartimento;

c) individua le esigenze di copertura relative al piano triennale per il fabbisogno del personale e sottoporle agli organi competenti.

d) promuove la qualità del Dipartimento nella ricerca, nella didattica e nella terza missione.

e) sovrintende all'organizzazione logistica del Dipartimento, tenendo presente le esigenze istituzionali dei singoli docenti, del personale TAB, e degli studenti in relazione ai Settori Scientifico Disciplinari (SSD).

ART. 12 Vicedirettore e delegati del Direttore

1. Il Direttore può nominare un Direttore vicario tra i docenti a tempo pieno del Dipartimento. Il Direttore vicario sostituisce a tutti gli effetti il Direttore in caso di assenza o di impedimento temporaneo di quest'ultimo.

2. Il Direttore può nominare dei delegati, individuati tra i componenti del Consiglio. La delega può avere ad oggetto specifiche attribuzioni che non siano riservate al Consiglio, alla Giunta o alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

3. Il Direttore può istituire Commissioni o gruppi di lavoro interni per lo svolgimento di attività istruttorie o con finalità specifiche inerenti alle attività istituzionali del Dipartimento. In tali casi il Direttore è tenuto a ottenere preliminarmente il consenso a far parte delle commissioni da parte dei componenti e a dare comunicazione della loro istituzione al Consiglio di Dipartimento. Il Direttore può, altresì, nominare Commissioni o gruppi di lavoro a cui partecipano anche membri esterni, individuati sulla base delle loro esperienze e/o professionalità, con funzioni istruttorie e propositive. Per le modalità di funzionamento di tali commissioni si rinvia al Regolamento generale di Ateneo.

ART. 13 - Composizione ed elezione della Giunta

1. Ove istituita, fanno parte della Giunta: il Direttore, un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia ed un ricercatore; ne fanno parte, inoltre, un rappresentante degli studenti, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e di biblioteca, nonché il segretario amministrativo che funge da segretario verbalizzante e partecipa con voto consultivo alle riunioni. In caso di dimissioni, avanzamento di carriera o impedimento permanente di uno dei suoi membri, il ruolo spetta di diritto al primo dei non eletti nell'ambito di ciascuna fascia o rappresentanza.

2. Il mandato è rinnovabile per una sola volta per ciascuna fascia di rappresentanza e coincide con quello del Direttore, pertanto i membri della Giunta sono eletti di norma per un periodo di tre anni accademici o per un periodo inferiore quando le elezioni si svolgono non contestualmente a quelle del Direttore.

3. Le elezioni dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori in seno alla Giunta sono indette dal Direttore di Dipartimento e si svolgono nell'ambito di un Consiglio di Dipartimento, previo avviso pubblicato sul sito di Ateneo almeno quindici giorni prima della data della votazione. Ogni elettore esprime un solo voto, segreto e limitato alla rispettiva fascia. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti per ciascuna fascia. In caso di parità di voto prevale l'anzianità nel ruolo; nel caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

4. La designazione del rappresentante degli studenti e del rappresentante del personale tecnico amministrativo avviene tra i componenti del Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, nella stessa seduta del Consiglio in cui avvengono le votazioni di cui al comma 3 del presente articolo.

5. La partecipazione dei rappresentanti degli studenti alle riunioni della Giunta è limitata alla trattazione degli argomenti riguardanti l'organizzazione della didattica del Dipartimento.

6. Le sedute della Giunta sono ritenute valide quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza, o il cui impedimento risulti da documenti ufficiali, purché il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo dei componenti della Giunta aventi diritto di voto.

ART. 14 - Funzionamento della Giunta

1. Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto, la Giunta di Dipartimento, ove istituita, coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare nell'istruttoria dei singoli punti posti all'ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento e nell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Dipartimento. La giunta, inoltre, agevola la gestione ordinaria del Dipartimento e rende più efficace il coordinamento delle istanze e delle proposte provenienti dai diversi Consigli di Corso di Studio.

2. Ove istituita, la Giunta esercita, altresì, le funzioni che le sono delegate dal Consiglio di Dipartimento.

3. Il Direttore convoca la Giunta inviando ai suoi componenti, a mezzo posta elettronica, con almeno cinque giorni di anticipo, l'ordine del giorno della seduta.

4. Il Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno della Giunta gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno tre membri della Giunta.

ART. 15 - La Segreteria amministrativo contabile

1. Il Direttore dispone di una segreteria amministrativo contabile, denominata Servizio Attività amministrativo contabile e gestione attività Ospedale Veterinario Universitario Didattico, alla quale è assegnato il personale necessario per lo svolgimento dei propri compiti, compresi i rapporti con l'utenza interna ed esterna.

2. Il segretario amministrativo, ai sensi dell'art. 44 comma 2 dello Statuto e dell'art. 34 del Regolamento Generale di Ateneo, coadiuva il Direttore per tutti gli adempimenti di natura amministrativa e contabile.

ART. 16 - La Commissione Paritetica docenti-studenti (CPDS)

1. La Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS) del Dipartimento è istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. g), L. 240/2010 e dall'art. 43 dello Statuto. I compiti della CPDS sono ulteriormente definiti dal Documento di Organizzazione del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.

2. La Commissione è composta da un numero pari di Docenti e Studenti, corrispondente al numero dei corsi di studio attivi in Dipartimento e, comunque, in numero non inferiore a 3 docenti e 3 studenti.

3. I docenti componenti la commissione paritetica sono eletti in seno a ciascun Consiglio di Corso di Laurea. Le elezioni dei suddetti rappresentanti sono indette dal Direttore di Dipartimento mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Ateneo almeno quindici giorni prima della data della votazione. Le candidature vanno presentate alla Segreteria amministrativa del Dipartimento almeno cinque giorni prima della data della votazione.

4. Le elezioni dei docenti rappresentanti avvengono con voto segreto, ogni elettore esprime un solo voto. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voto prevale l'anzianità nel ruolo; nel caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica. In caso di anticipata cessazione del mandato subentra il primo dei candidati non eletti per la rispettiva fascia. Tra i membri eletti, la Commissione elegge il Presidente che ha il compito di coordinare i lavori della stessa.

5. La componente studentesca è nominata dal Consiglio di Dipartimento tra i rappresentanti degli studenti eletti all'interno degli organi del Dipartimento o, eventualmente, tra gli studenti del Dipartimento, sentito il Consiglio degli studenti.

6. La CPDS è coordinata e presieduta da un Presidente, eletto tra i membri della commissione appartenenti al corpo docente.

7. Le funzioni della CPDS sono:

- a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti;
- b) individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di servizio agli studenti da parte dei docenti;
- c) individuare le criticità presenti nell'ambito dei Corsi di Studio;
- d) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio;
- e) redigere una relazione annuale che prende in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli CdS.

8. Le attività della Commissione sono distribuite lungo tutto l'arco dell'anno e, per ogni riunione, viene redatto un verbale.
9. Il Presidente della Commissione paritetica illustra al Consiglio di Dipartimento la relazione annuale di cui all'art. 43, comma 2 dello Statuto.
10. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti dura in carica tre anni.
11. La carica di Direttore di Dipartimento e di Presidente di Corso di Studio sono incompatibili con la partecipazione alla Commissione paritetica, così come la partecipazione alla Commissioni AQ CdS per i rappresentanti degli studenti, al fine di garantire la terzietà.

ART. 17 - La Commissione Didattica Di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce al proprio interno una Commissione per la Didattica.
2. La commissione è composta da:
 - a) il Direttore e/o un suo Delegato per le attività didattiche;
 - b) i Presidenti dei Corsi Laurea attivati presso il Dipartimento;
 - c) il Coordinatore del Corso di Dottorato;
 - d) un rappresentante per corsi di formazione post laurea (Master, Scuole Specializzazione);
 - e) il Responsabile del Servizio Supporto Qualità e Didattica, con funzioni di segretario verbalizzante e voto consultivo.
3. Alla Commissione sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) Istruzione del piano Didattico triennale delle politiche della didattica da sottoporre al Consiglio di Dipartimenti per l'approvazione;
 - b) Monitoraggio annuale del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano Didattico triennale e relativa comunicazione al Consiglio di Dipartimento tramite una relazione annuale;
 - c) Promozione dell'innovazione della didattica;
 - d) Formulazione di proposte per la realizzazione e la gestione di laboratori didattici comuni.
4. La Commissione per la Didattica è presieduta e convocata dal Coordinatore, che è il Direttore di Dipartimento o un suo Delegato.
5. La Commissione per la Didattica rimane in carica tre anni.

ART. 18 - La Commissione AQR

1. In accordo a quanto stabilito dal Documento di organizzazione del sistema di Assicurazione di Qualità di Ateneo (AQ), la Commissione Assicurazione Qualità della Ricerca (AQR) di Dipartimento è costituita da almeno 3 docenti afferenti al Dipartimento nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, quali referenti per l'AQR sulle attività della ricerca e di terza missione, nonché dal segretario amministrativo o eventualmente da un'altra unità di personale designato dal Segretario Amministrativo.

2. La Commissione AQR si attiene alle linee guida per l'AQ definite dal Presidio di Qualità di Ateneo - PQA e le diffonde all'interno del Dipartimento, inoltre coadiuva il Direttore nella corretta compilazione della Scheda Unica Annuale SUA-RD, nella pianificazione delle azioni di miglioramento in materia di ricerca e terza missione e ne verifica l'efficacia.

3. La Commissione AQR:

- a) promuove le attività di ricognizione delle opportunità di finanziamento della ricerca, provenienti da fonti internazionali, europee, nazionali e locali;
- b) diffonde all'interno del Dipartimento i risultati delle attività di ricognizione, favorendo anche la nascita di sinergie interdisciplinari tra gruppi di ricerca diversi;
- c) sensibilizza i docenti all'aggiornamento costante del catalogo IRIS di Ateneo e alla verifica dei dati inseriti, al fine di monitorare correttamente e diffondere in modo efficace i risultati della ricerca;
- d) predispone le attività necessarie a favorire l'autovalutazione e la valutazione della ricerca soprattutto nella prospettiva dell'esercizio VQR, utilizzando, qualora disponibili i sistemi di supporto messi a disposizione dall'Ateneo;
- e) esegue le attività di controllo degli esercizi di finanziamento per la ricerca di base promosse dall'Ateneo e/o dal MIUR;
- f) elabora le proposte strategiche dell'attività di Terza Missione all'interno del Dipartimento;
- g) verifica e monitora le attività di Terza Missione di pertinenza del Dipartimento, nell'ambito delle specifiche competenze delle singole strutture (attività conto terzi, gestione del patrimonio e delle attività culturali, attività per la salute pubblica, formazione continua, apprendimento permanente e didattica aperta, in generale per quanto attiene al public engagement).

ART. 19 - Unità di Ricerca

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 54 dello Statuto e dall'art. 40 del Regolamento Generale di Ateneo, all'interno del Dipartimento possono essere istituite le Unità di ricerca, prive di rappresentanza esterna.

2. Le Unità di ricerca sono caratterizzate da obiettivi scientifici, metodi operativi, aspetti organizzativi, logistici e strumentali comuni e possono essere organizzate per coordinare l'attività di ricerca relativa ad un solo progetto ovvero a più progetti appartenenti ad uno stesso filone di ricerca. Le Unità di ricerca possono costituirsi anche per svolgere l'attività di ricerca o consulenza conto terzi.

3. L'Unità di ricerca deve essere costituita da almeno 3 docenti appartenenti a uno o più SSD. Ogni docente può partecipare al massimo a una Unità di ricerca.

4. Ciascuna Unità di ricerca deve individuare tra i suoi componenti un coordinatore che sovrintende alle diverse attività con particolare riferimento all'attività di ricerca e all'impiego delle risorse ad essa destinate nel quadro del budget assegnato ai Dipartimenti.

5. Annualmente, e comunque a conclusione delle attività inerenti all'Unità di ricerca, il coordinatore o i responsabili dei progetti redigono un'accurata relazione sulle attività svolte e i risultati conseguiti da sottoporre al Consiglio di Dipartimento.

6. Ai sensi dell'art. 54, comma 3, dello Statuto, le Unità di ricerca possono essere organizzate anche con la partecipazione di più Dipartimenti, fermo restando che uno dei componenti debba assolvere la funzione di coordinamento.

7. Le Unità di ricerca vengono attivate previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, su richiesta delle Unità stesse. Il Direttore, sentiti i docenti interessati può proporre al Consiglio di Dipartimento la disattivazione di Unità di ricerca inattive.

8. Le Unità di ricerca sono centri di costo e impiegano in autonomia le risorse loro destinate nel quadro del budget assegnato ai Dipartimenti quale centro di responsabilità e della gestione amministrativa e contabile unitaria dell'amministrazione centrale.

9. Previa delibera da parte del Consiglio di Dipartimento, le Unità di ricerca possono richiedere il finanziamento di specifici progetti di Ricerca all'Ateneo.

10. Può essere costituito un Collegio dei Coordinatori delle diverse Unità di ricerca dei Dipartimenti, presieduto dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato. Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto, il Collegio dei Coordinatori:

- a) coordina le attività di ricerca delle unità afferenti, proponendo al Consiglio di Dipartimento i provvedimenti ritenuti opportuni per la razionalizzazione della ricerca e le possibili sinergie;
- b) propone al Consiglio di Dipartimento il riparto delle risorse per la ricerca, tenendo conto anche dell'eventuale autofinanziamento della stessa e dei finanziamenti da parte di terzi e delle esigenze delle ricerche individuali;
- c) propone al Consiglio di Dipartimento le modalità d'impiego del personale tecnico amministrativo necessario per la ricerca;
- d) predispone, ove necessario, le modalità d'uso degli strumenti di ricerca dei Dipartimenti che siano necessari a più unità per l'approvazione da parte del Consiglio.

ART. 20 - Il Comitato Etico

1. Il Comitato Etico (CE) è un organismo indipendente la cui principale funzione è la valutazione degli aspetti etici e scientifici di progetti di ricerca proposti dal personale del Dipartimento al fine di tutelare la sicurezza e il benessere degli animali.

2. Il CE è costituito da nove componenti di diverse aree di competenza ed esperienza nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore. È prevista una quota di membri esterni fino ad un massimo di tre, scelti tra colleghi dotati di comprovata esperienza in ambito di utilizzo degli animali per attività di ricerca e nominati dal Direttore di Dipartimento.

3. I membri del CE eleggono a maggioranza un Presidente tra il personale docente del Dipartimento facenti parte del Comitato. Le attribuzioni del Presidente e le modalità di funzionamento del Comitato Etico sono normate da apposito Regolamento pubblicato sul sito dell'Ateneo.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

ART. 21 - Titoli di studio e corsi successivi alla laurea

1. Il Dipartimento offre corsi al termine dei quali si conseguono i titoli di studio di cui all'art. 3 del D.M. n. 270/2004 e, precisamente:
 - a) la laurea (L);
 - b) la laurea magistrale (LM) compresa la laurea magistrale a ciclo unico.

2. Il Dipartimento promuove la formazione successiva alla laurea attraverso l'istituzione di:
 - a) Corsi di Dottorati di Ricerca (DR) attivati all'interno di Scuole di Dottorato (SD), eventualmente anche in concorso con altri Dipartimenti dell'Ateneo o di altri Atenei, con Enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione;
 - b) Scuole di specializzazione;
 - c) Master di I° e II° livello, successivi alla laurea o alla laurea magistrale;
 - d) Corsi di perfezionamento.

3. L'istituzione di iniziative didattiche post-laurea e la loro attivazione seguono la normativa prevista dall'Ateneo. La loro organizzazione didattica fa riferimento a specifici regolamenti.

ART. 22 - Corsi di Laurea

1. Ai sensi del D.M. n. 270/2004, sono corsi di Laurea e Laurea Magistrale del Dipartimento:
 - a) Medicina Veterinaria, Classe di Corso: LM-42 (Laurea magistrale a ciclo unico - 5 anni)
 - b) Scienze delle Produzioni Animali Sostenibili, Classe di Corso: LM-86 (2 anni)
 - c) Tutela e Benessere Animale, Classe di Corso: L-38 (3 anni)

2. In ciascun corso di laurea e di laurea magistrale attivato dal Dipartimento è presente uno specifico Consiglio costituito da tutti i docenti degli insegnamenti attivati, ad eccezione di quelli impartiti per mutuo, del corso di laurea e da una rappresentanza di studenti in conformità a quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo.
Il Consiglio di Corso di laurea:
 - a) esercita le attribuzioni inerenti al funzionamento del corso stesso in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti pertinenti di Ateneo;
 - b) propone al Consiglio di Dipartimento le proprie esigenze di programmazione della didattica rispetto agli obiettivi formativi del corso di laurea nei limiti delle risorse disponibili;

3. Ciascun Consiglio di Corso di Laurea elegge al suo interno il Presidente di Corso di Laurea fra i docenti di ruolo di prima fascia del corso medesimo o, in caso di indisponibilità, fra quelli di seconda fascia.
Il Presidente di Corso di Laurea:
 - a) è il rappresentante del corso di laurea;
 - b) convoca il Consiglio, predispone l'ordine del giorno e presiede le sedute;
 - c) presiede e coordina le attività delle Commissioni e dei delegati istituiti dal Corso di laurea al fine di garantire al Consiglio l'adozione delle azioni necessarie per il corretto svolgimento dei processi di Assicurazione della Qualità, l'elaborazione della documentazione prevista dalla normativa vigente e il corretto andamento delle attività relative all'ordinamento e al funzionamento della didattica.

4. Su delibera del Consiglio di Dipartimento possono essere proposti nuovi Corsi di Laurea, che insistono nelle classi di riferimento come da indicazioni del Ministero, e la cui approvazione è vincolata all'iter previsto dalla normativa vigente.

ART. 23 - Articolazione dell'attività didattica e delle attività formative

1. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, sentiti i Presidenti dei Corsi di laurea e nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo, delibera annualmente il calendario didattico, l'orario delle lezioni e le modalità di svolgimento delle stesse.

2. Il Consiglio di Dipartimento e i Consigli dei Corsi di laurea nei rispettivi ambiti di competenza definiscono la modalità di organizzazione delle attività formative e l'organizzazione dei servizi agli studenti, in applicazione a quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo.

3. I Corsi di studio possono attivare forme di didattica riservata agli studenti lavoratori, come da Regolamento di Ateneo per la Disciplina dello Status di Studente Lavoratore.

ART. 24 - Esami di Profitto ed esame di laurea

1. Gli esami di profitto si svolgono come previsto dal calendario didattico.

2. In caso di necessità il Presidente della Commissione d'esame può essere sostituito. A tal fine, il Direttore deve ricevere richiesta scritta, preventiva e motivata dal Presidente indisponibile. Nella richiesta deve essere indicato il nominativo del sostituto resosi disponibile, le date o le sessioni degli appelli interessati.

3. Nel rispetto del calendario didattico, gli esami possono essere posticipati e non anticipati; lo spostamento della data dell'appello d'esame deve essere comunicato per iscritto al Servizio Supporto Qualità e Didattica, che provvede a pubblicare l'avviso corrispondente e a far aggiornare i moduli di iscrizione telematici.

4. La definizione e l'espletamento dell'esame finale sono disciplinati dai Regolamenti didattici dei singoli corsi di Laurea nel rispetto del Regolamento Didattico d'Ateneo.

5. Ciascuna commissione di laurea è costituita da un numero di componenti non inferiore a sette.

Art. 25 - Cultore della materia

1. Il Cultore della materia (d'ora in avanti il Cultore) è colei/colui che, avendo acquisito adeguate competenze in uno specifico settore scientifico-disciplinare (SSD), è stato abilitato dal Consiglio di Dipartimento a svolgere le attività definite al comma 2 del presente articolo, senza appartenere ai ruoli di personale docente o ricercatore.

2. Il Cultore può essere inserito nelle commissioni degli esami di profitto e può coadiuvare il docente di riferimento attraverso lo svolgimento di lezioni seminariali ed esercitazioni, così come nell'assistenza agli studenti per la preparazione delle tesi di laurea nel ruolo di correlatore. La sua attività non prevede retribuzione.

3. Il Direttore del Dipartimento, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, nomina il Cultore su proposta dei docenti di ruolo dello specifico SSD titolari dei corsi di insegnamento.

4. Ai fini della nomina di Cultore, è requisito essenziale il possesso di una laurea magistrale, o di un titolo equivalente ai sensi di legge, e almeno uno dei seguenti titoli:

- a) Dottore di ricerca, Diploma di Master di II livello, diploma di Scuola di specializzazione, assegnista di ricerca o borsista di studio per una durata minima di 24 mesi;
- b) Documentata esperienza professionale, da almeno tre anni, in una disciplina dello stesso settore scientifico disciplinare (SSD) per cui si richiede la nomina;
- c) Professore a contratto, nell'Università di Teramo o in altro Ateneo, in una materia dello stesso Settore Scientifico Disciplinare (SSD) per cui si richiede la nomina;

5. La proposta di nomina di Cultore deve essere corredata da:

- a) un curriculum vitae dell'interessato da cui risultino i requisiti necessari per la nomina, enunciati nel comma 4.
- b) una dichiarazione di presa d'atto che le attività non prevedono alcuna retribuzione e relativa rinuncia alla pretesa di retribuzione;

6. Il titolo di "cultore della materia" ha validità per tre anni accademici ed è rinnovabile, per uguale durata, con la medesima procedura prevista per la nomina.

7. I professori in quiescenza ricevono di diritto la qualifica di cultori.

Art. 26 - Attività di orientamento e tutorato

1. Il Direttore, sentiti i docenti interessati e i Presidenti dei Corsi di laurea afferenti al Dipartimento, recepito il parere obbligatorio della Commissione paritetica docenti-studenti e previo parere del Consiglio di Dipartimento, attiva il servizio di orientamento e tutorato per le finalità previste dallo Statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo.

2. Il servizio di tutorato si avvale dei docenti e della collaborazione del personale tecnico-amministrativo e degli studenti "senior".

3. Relativamente a particolari esigenze e diverse abilità, il Direttore può istituire forme di tutorato dedicate.

Art. 27 - Monitoraggio dell'attività dei docenti

1. Il Direttore monitora l'attività dei singoli docenti e in particolare:

- a) promuove azioni di autovalutazione della produzione scientifica e provvede al monitoraggio della loro produttività, anche in vista degli esercizi di Valutazione della Qualità della Ricerca, avvalendosi in particolare del supporto di specifiche commissioni, come la Commissione AQR;
- b) provvede al monitoraggio dell'attività didattica dei docenti avvalendosi in particolare delle analisi della Commissione Didattica di Dipartimento e della Commissione paritetica;
- c) coordina gli impegni dei singoli docenti per quanto concerne le attività istituzionali che riguardano il Dipartimento e l'Ateneo.

Art. 28 - Reclutamento del personale docente

1. Ai fini del reclutamento, il Dipartimento verifica le esigenze nell'ambito dei Settori Scientifici Disciplinari (SSD) che necessitano di copertura o di potenziamento, tenuto conto delle proposte avanzate dai Corsi di Studio, nel rispetto del progetto formativo stabilito in sede di definizione dell'offerta formativa e delle politiche pluriennali per la didattica e la ricerca stabilite e descritte all'interno del Documento Strategico di Politiche Triennali del Dipartimento.
2. Le proposte di reclutamento così individuate sono discusse in sede di Consiglio tenendo conto anche delle esigenze legate alla ricerca e terza missione, verificando le eventuali disponibilità interne ovvero prendendo atto della necessità di procedere a chiamate esterne.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Pubblicità degli atti e trasparenza

1. Ai sensi dell'Art 58 del Regolamento Generale di Ateneo, i principali atti del Dipartimento sono resi pubblici sul sito internet di Ateneo in una sezione dedicata.

Art. 30 - Modifiche al Regolamento

1. La proposta di modifica del presente Regolamento può essere avanzata dal Direttore o da un singolo componente del Consiglio di Dipartimento. In quest'ultimo caso, la proposta deve pervenire al Direttore almeno venti giorni prima della seduta del Consiglio di Dipartimento nella quale si intende discuterla.
2. Il Direttore invia a tutti i membri del Dipartimento la proposta di modifica del regolamento preventivamente alla seduta del Consiglio in cui sarà discussa.
3. Per l'approvazione è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto.
4. Ad uso interno del Dipartimento possono essere approvati specifici regolamenti.

Art. 31 - Entrata in vigore e pubblicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte degli Organi deliberanti dell'Ateneo.
2. Il Regolamento definitivamente approvato è pubblicato tempestivamente sul sito d'Ateneo.
3. Eventuali Regolamenti interni saranno pubblicati sul sito di Ateneo.